



COMUNE DI VARALLO POMBIA

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L'USO E
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE
STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14/07/2026

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle aree e strutture pubbliche di proprietà del Comune di Varallo Pombia e dedicate alla pratica sportiva.

Articolo 2 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono suddivisi in:
 - a) Impianti sportivi scolastici, destinati principalmente all'attività didattica dell'istituzione scolastica e utilizzabili, limitatamente alle fasce orarie libere, per l'attività sportiva della collettività.
 - b) Impianti sportivi aventi rilevanza economica, allorché caratterizzati da un rilevante volume di entrate/uscite ed atti a produrre utili, anche se insufficienti a coprire i costi di gestione. Possono essere di tipologia monofunzionale o polifunzionale;
 - c) Impianti sportivi senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione. Possono essere di tipologia monofunzionale o polifunzionale;
2. Si intende per impianto sportivo monofunzionale quello caratterizzato dalla presenza di strutture e campi per la pratica di un'unica attività sportiva. Si intende per impianto sportivo polifunzionale quello caratterizzato dalla presenza di strutture e campi per la pratica di diverse discipline sportive.

Articolo 3 - Sezioni

1. Il presente regolamento si applica alle strutture comunali distinte come dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento e per tale motivo è composto da due distinte sezioni stante il necessario diverso regime di gestione delle stesse:
 - SEZIONE I - Palestre e aule ginniche (articolo 2 comma 1 lettera a)) di cui fanno parte le seguenti strutture:
 - A. Palestra della locale scuola secondaria di primo grado "Don G. Rossi" in Via Lana di seguito denominato "Palestra";
 - B. Palestrina della scuola primaria nell'edificio delle Scuole Primarie Comunali "G. di Vittorio" in Via Circonvallazione, di seguito denominata "Palestrina Scuole primarie";
 - C. Aula Ginnica di Villa Soranzo nel Palazzo Comunale sita in Via Simonetta, di seguito denominata "Aula Ginnica".
 - SEZIONE II (articolo 2 comma 1 lettere b) e c)) – Impianti sportivi comunali di cui fanno parte le seguenti strutture:
 - A. Il Campo sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci;
 - B. Il Campo da tennis sito in Via della Festa (Frazione Cascinetta).

Articolo 4 - Modalità di gestione delle strutture e impianti sportivi

1. La gestione degli impianti e strutture sportive di cui all'art. 2 - e divise nelle due sezioni – viene esercitata di norma in forma diretta (per le strutture di cui alla Sezione I) o in forma indiretta, mediante affidamento a terzi (Sezione II) individuati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 5 - Esclusioni

1. È esclusa dall'applicazione del presente regolamento la disciplina specifica dettata da apposito Regolamento per gli immobili comunali non espressamente elencati all'art. 2.

Articolo 6 – Strutture concesse in forza di convenzioni

1. Per l'eventuale utilizzo di strutture gestite da Soggetti terzi in forza di convenzioni (Campo sportivo di Via L. Da Vinci, Campo da Tennis di Cascinetta – si veda la sezione II del presente regolamento) l'utilizzazione degli spazi è subordinata all' accordo con il soggetto che ha a disposizione la struttura che ne determina anche le condizioni per l'utilizzo ed eventuali – se dovuti - rimborsi spettanti. La domanda va presentata comunque presso il Comune e seguendo i vincoli delle convenzioni in essere con i rispettivi concessionari.

Articolo 7 – Divieti

1. È espressamente vietato in tutte le strutture di proprietà del Comune di Varallo Pombia: a)
Fumare nei locali;
b) Usare eventuali attrezzature a disposizione nelle strutture in modo improprio;
c) Rovinare o sporcare i muri gli arredi a disposizione nelle strutture;
d) Modificare lo stato delle strutture senza previa richiesta ed espresso assenso da parte dell'Amministrazione comunale;
e) Utilizzare strutture o introdursi in spazi non espressamente richiesti e concessi;
f) Appendere striscioni o manifesti pubblicitari senza preventivo nulla osta;
g) Introdurre nelle strutture materiali pericolosi;
h) Asportare o modificare la segnaletica di sicurezza e di divieto presenti nelle strutture;
i) Spegnerne o manipolare in qualunque modo gli impianti interni ed esterni;
j) Sub-concedere a terzi l'autorizzazione all'utilizzo delle strutture.

Articolo 8 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme del codice civile, nonché di tutte le altre disposizioni di Leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 9 – Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite salve le disposizioni normative comunque applicabili anche alle convenzioni in essere.
3. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi comunali conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi e modifiche contenute nel presente regolamento e differenti rispetto al precedente.

----- :-----

CAPO II - Gestione delle strutture e impianti

SEZIONE I - Palestre e aule ginniche

Articolo 10 – Ambito soggettivo

1. Gli impianti sportivi scolastici di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), in orari extrascolastici, possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati, tramite l'assegnazione in uso, a Società sportive, Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, preferibilmente radicati sul territorio di Varallo Pombia, che si propongano per l'utilizzo, ovvero all'esito di indagini comparative tra Associazioni interessate.
2. Le Palestre e le Aule ginniche elencate con i relativi spogliatoi, docce, servizi sono da utilizzare, prioritariamente, per manifestazioni sportive nonché per allenamenti purché strettamente attinenti a tornei, campionati, sia agonistici che amatoriali.
3. L'uso della Palestra di Via Lana e della Palestrina delle scuole primarie nonché delle aree ad esse adiacenti e delle attrezzature sportive ivi presenti, è consentito in via prioritaria, durante gli orari scolastici, alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado per lo svolgimento dei programmi di educazione fisica.
4. L'uso delle predette, nonché dell'aula ginnica di villa Soranzo, è inoltre concesso alle Società sportive e parasportive con priorità a quelle che hanno sede nel territorio comunale, per allenamenti attinenti alle attività specifiche svolte, corsi di formazione, allenamenti, manifestazioni e campionati.

Articolo 11 – Procedura per le richieste di utilizzo

1. Tutte le richieste di utilizzo andranno presentate all'Amministrazione Comunale tramite l'apposito modulo reperibile presso gli Uffici Comunali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco successivamente all'istruttoria dell'Ufficio preposto al controllo della rispondenza della richiesta ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
3. Nel modulo dovrà essere sempre specificato il nominativo di un referente responsabile dell'autorizzazione che sarà personalmente responsabile del rispetto del presente regolamento, delle normative vigenti e si assumerà la responsabilità di eventuali danni.
4. Il referente responsabile di cui al comma 3 dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione per eventuali necessità e, a tal fine, dovrà lasciare un proprio recapito telefonico cellulare e un indirizzo mail.
5. Le richieste, debitamente compilate, prevederanno sempre l'espressa accettazione del richiedente e del referente responsabile (nel caso in cui fossero due soggetti diversi) di ogni singola disposizione applicabile alla fattispecie del presente regolamento e che accetta di rispettare in ogni sua parte.
6. Gli organi scolastici, le società sportive, i gruppi parasportivi, devono comunicare entro – indicativamente - la seconda settimana di Luglio di ogni anno all'Amministrazione Comunale, il proprio calendario di massima attinente l'uso dei predetti spazi inoltrandolo unitamente alla richiesta.
7. L'Amministrazione Comunale, se possibile con l'intesa degli Enti/Associazioni che ne hanno fatto richiesta, valutate le esigenze, fisserà i turni d'uso e la destinazione delle attrezzature e degli spazi individuati tenendo sempre conto che l'utilizzo da parte dell'Istituto comprensivo avrà la priorità.
8. Agli Enti/Associazioni/Gruppi sportivi che - nonostante la richiesta effettuata entro i termini - dovessero trovarsi in una situazione debitoria nei confronti del Comune (es. relativamente al pagamento delle ore richieste ed utilizzate) non verranno consegnate le chiavi delle strutture. Le stesse verranno consegnate solo ed esclusivamente a fronte della corresponsione di quanto dovuto e calcolato dai competenti uffici.
9. Per manifestazioni non previste dal calendario annuale, le Società ed i gruppi dovranno richiedere l'utilizzo della struttura, attraverso domanda scritta che specifichi attività ed orari, da presentarsi almeno 15 giorni prima della data in cui la manifestazione dovrà aver luogo onde permettere

l'approntamento degli impianti e predisporre le eventuali e opportune variazioni dell'orario delle normali attività.

10. Alla fine dell'anno sportivo e, quindi, dell'utilizzo delle strutture le società sportive/gruppi sportivi autorizzati all'uso delle strutture sono obbligate a riconsegnare tutte le copie delle chiavi a loro disposizione ai competenti uffici.
11. Le autorizzazioni non potranno essere rilasciate a coloro che non risultano in regola con i corrispettivi dovuti per l'utilizzo delle strutture.
12. Le autorizzazioni per l'uso continuativo o occasionale della Palestrina della Scuola Primaria potrà essere concessa solo previo nulla osta della competente Direzione Scolastica.
13. L'uso straordinario o occasionale degli impianti e strutture sportive oggetto del presente regolamento, può essere autorizzato purché non si modifichi la programmazione già effettuata o che ciò comporti variazioni condivise con le assegnazioni già definite.
14. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme a quanto indicato il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 ore dal ricevimento della relativa comunicazione.
15. È facoltà dell'Amministrazione comunale negare o revocare la disponibilità degli spazi richiesti per motivi di ordine pubblico, sicurezza o altri motivi che verranno specificati nel provvedimento di diniego o revoca.
16. Solo per casi debitamente motivati potrà essere consentito l'utilizzo delle strutture per allenamenti o necessità impreviste e non calendarizzate da parte delle società sportive o altri soggetti. Sempre per casi debitamente motivati potrà essere consentito l'utilizzo delle strutture per altre manifestazioni di carattere non sportivo. In entrambi questi casi l'autorizzazione sarà data dalla Giunta comunale con apposita deliberazione in cui potrà essere previsto l'eventuale versamento di un deposito cauzionale che verrà svincolato solo a fronte di verifica di assenza di danni intervenuti.

Articolo 12 - Responsabilità e divieti

1. Tutti coloro che accedono alle aree della presente sezione devono rispettare i divieti elencati all'art. 6 del presente regolamento e le ulteriori specifiche disposizioni previste in questo articolo.
2. Gli Enti fruitori degli spazi e dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione rispondono, a norma di Legge, del comportamento civile e sportivo degli utenti, nonché del rispetto e dell'integrità delle attrezzature e dei servizi concessi in uso.
3. È, pertanto, fatto obbligo a Scuole, Società e gruppi di segnalare all'Amministrazione Comunale, unitamente alle richieste d'uso, i nominativi dei rappresentanti preposti allo svolgimento delle attività che con la loro presenza garantiscono un'adeguata sorveglianza degli scolari e degli atleti assicurando il rispetto degli orari e dei rispettivi turni assegnati.
4. È vietato l'accesso agli estranei nei locali durante le ore di attività scolastica e durante i turni di utilizzo degli impianti per gli allenamenti specifici.
5. In ogni caso, le responsabilità civili e penali saranno da intendersi a carico degli Enti o Società autorizzate all'utilizzo in quel momento.
6. L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori abbandonati negli spogliatoi.
7. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività in relazione all'utilizzo dell'immobile e delle strutture è a totale carico del soggetto utilizzatore con esonero del Comune da ogni responsabilità di sorta in merito.
8. Chi sarà autorizzato ad utilizzare le strutture sportive di cui alla presente sezione sono obbligate a garantire adeguate coperture assicurative ai propri atleti, atlete, tecnici o associati generalmente intesi per le specifiche attività sportive che svolgeranno all'interno degli spazi.
9. È severamente vietato introdurre animali all'interno delle strutture sportive indicate nella presente sezione.

Articolo 13 – Modalità di utilizzo

1. Per accedere al campo gioco o alle zone destinate allo svolgimento dell'attività sportiva, gli utenti devono obbligatoriamente essere muniti di idonee calzature.
2. I rappresentanti di ogni Ente, devono controllare l'impiego degli spogliatoi e delle attrezzature nonché assicurare il rispetto e la salvaguardia delle infrastrutture (servizi igienici, ect.).
3. Gli eventuali danni dipendenti dal cattivo uso delle attrezzature nonché delle infrastrutture, saranno addebitati agli Enti, alle Società, ai Gruppi responsabili.
4. Detti deterioramenti dovranno essere tempestivamente segnalati dai rappresentanti preposti all'Amministrazione Comunale, indicando la data e l'eventuale responsabile del danno, onde evitare che le responsabilità ricadano sui fruitori dei turni successivi.

Articolo 14 – Pulizia e ripristino degli spazi

1. Le Scuole fruitrici dei locali e delle attrezzature durante e al termine dell'orario scolastico di utilizzo demanderanno al loro personale preposto, docente e non docente, la responsabilità delle pulizie e della messa in ordine degli attrezzi.
2. Le Società ed i Gruppi fruitori dei locali e delle attrezzature, in egual modo, demanderanno ai loro incaricati le incombenze derivanti dal ripristino dai locali alle condizioni di pulizia e di ordine precedenti al loro utilizzo.
3. Le attrezzature per le eventuali manifestazioni pubbliche ammesse, saranno collocate in opera e successivamente eliminate dagli organizzatori a loro cura e spese, e sotto la loro responsabilità, previa eventuale autorizzazione ed assistenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. In occasione di manifestazioni, l'organizzatore dovrà inoltre provvedere ad assicurare, a sua cura e spese, il necessario servizio di assistenza sanitaria, secondo le vigenti disposizioni di Legge.
5. Le società e i gruppi fruitori dei locali e delle strutture dovranno gestire gli eventuali rifiuti prodotti dalle proprie attività accordandosi con l'Istituto comprensivo o prendendo specifici accordi con l'Ufficio tecnico.

Articolo 15 – Tariffe

1. La Giunta comunale determina annualmente, con proprio atto, le tariffe da applicare ai soggetti richiedenti l'utilizzo delle strutture della presente sezione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. L'uso delle strutture della presente sezione viene concesso gratuitamente:
 - a) All'Istituto Comprensivo "A. Camilleri" di Varallo Pombia per il corretto svolgimento delle attività educative e sportive dei propri allievi e allieve;
 - b) È facoltà della Giunta prevedere – nel provvedimento di fissazione delle tariffe richiamato al precedente comma 1 - la gratuità o tariffe calmierate in occasione di tornei, campionati, manifestazioni promozionali organizzate dalle Società e dagli Enti aventi sede e operanti sul territorio comunale.
3. Le ore richieste e calendarizzate annualmente secondo la procedura di cui all'art. 10 dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale e sulla base del conteggio delle ore di utilizzo autorizzate.
4. L'eventuale non utilizzo di alcune delle ore richieste e autorizzate potrà essere fatto valere come importo non dovuto dai soggetti interessati solo se comunicate almeno 10 giorni prima del non utilizzo e per situazioni eccezionali ed adeguatamente motivate.
5. Quanto previsto dal comma 4 del presente articolo si applica fino ad un massimo di 30 ore delle ore autorizzate in sede di richiesta. Le ore eccedenti tale limite dovranno essere corrisposte dal soggetto autorizzato a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
6. Indipendentemente dall'uso a pagamento o gratuito delle strutture, le Società che hanno accesso ai locali e strutture della presente sezione, sono tenute a garantire la pulizia ed il ripristino dei locali e degli spazi al termine dell'utilizzo.

Articolo 16 – Divieto di riproduzione delle chiavi

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di creare riproduzioni delle chiavi che verranno date a disposizione per l'apertura e chiusura delle strutture la cui richiesta è stata autorizzata.
2. Di tale impegno si farà carico il richiedente e il referente responsabile (se diversi) che saranno solidalmente responsabili di eventuali violazioni di questo specifico divieto.
3. Eventuali riproduzioni delle chiavi vanno richieste all'Amministrazione comunale e debitamente motivate. Rimane sempre salva la facoltà dell'Amministrazione di negare tale possibilità.
4. Se fosse ritenuto necessario dover procedere al rifacimento delle chiavi (per avvenuta duplicazione o per perdita delle stesse) i costi derivanti da tale necessità saranno addebitati direttamente al soggetto richiedente e al referente responsabile che verranno ritenuti solidalmente responsabili.

Articolo 17 – Responsabilità

1. I titolari dell'autorizzazione all'utilizzo sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente regolamento nonché i termini e le eventuali clausole inserite nell'autorizzazione rilasciata.
2. I titolari dell'autorizzazione all'utilizzo sono tenuti a rispettare tutte le normative e i regolamenti vigenti, siano essi del Comune o di altre autorità, regionali o statali.
3. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività in relazione all'utilizzo delle aree e delle strutture è a totale carico del soggetto utilizzatore con esonero del Comune da ogni responsabilità di sorta in merito.

Articolo 18 – Sanzioni, sospensioni e revoche

1. Alla violazione di una qualunque delle disposizioni inserite nel presente regolamento si provvederà all'immediata contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale e alla conseguente applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei regolamenti comunali.
2. In caso di violazioni gravi, l'Amministrazione comunale provvederà all'emissione di un avviso formale rivolto al richiedente e, se diverso, anche al referente responsabile segnalato in sede di richiesta o all'atleta/dirigente sportivo autore della violazione.
3. Qualora al medesimo richiedente e/o referente e/o atleta e/o dirigente sportivo responsabile venga (sia esso persona fisica o giuridica) notificato un secondo avviso formale, gli stessi riceveranno una comunicazione formale e avranno 15 giorni di tempo per depositare proprie osservazioni e memorie. In caso le stesse venissero ritenute insufficienti o carenti il richiedente e/o referente responsabile verranno esclusi, per un periodo di sei (6) mesi, dalla possibilità di utilizzare qualsiasi struttura o area di proprietà del Comune di Varallo Pombia. Quanto disposto al presente comma va inteso come in aggiunta all'eventuale applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Nel caso di una violazione di quanto disposto all'art. 15 (se venisse rilevata una non autorizzata riproduzione delle chiavi) verrà applicata la seguente conseguenza accessoria: interdizione per n. 12 mesi della possibilità di richiedere e utilizzare a qualunque titolo nessuna struttura o area pubblica. Tale interdizione partirà dal giorno di avvenuta notifica della comunicazione. La procedura per l'applicazione di tale sanzione prevede l'instaurazione di un contraddittorio come disciplinato al comma 3 del presente articolo.
5. Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale potrà accedere in ogni momento ai locali ed agli spazi concessi per verificare il corretto uso degli stessi e a tutti gli obblighi di legge, cercando nel contempo di arrecare il minor disturbo possibile all'attività sportiva.
6. Il personale incaricato, qualora riscontrasse la mancata osservanza di quanto prescritto nel predetto regolamento, farà segnalazione al Sindaco che provvederà a valutare l'applicazione della relativa sanzione e ad adottare l'avviso di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Nel caso di gravi violazioni o di mancanza dei requisiti di sicurezza e di ordine pubblico gli incaricati dell'Amministrazione, previo ricorso all'intervento delle forze dell'ordine, faranno interrompere le attività in corso e revocheranno immediatamente la concessione degli spazi.

----- :-----

SEZIONE II - Impianti sportivi comunali

Articolo 19 – Ambito soggettivo e principi generali

1. La presente sezione ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive.
3. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
4. Il Comune di Varallo Pombia persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e dell'Istituto comprensivo e che li possono svolgere le proprie attività sportive definite di pubblico interesse.

Articolo 20 – Affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi avviene secondo procedure ad evidenza pubblica con modalità differenti in ragione della tipologia degli impianti ed in particolare della rilevanza o della non rilevanza economica degli stessi secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi, che garantiscano l'imparzialità, per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, secondo i principi previsti per le medesime.
4. Il rapporto tra Comune ed il soggetto affidatario è regolato da apposita convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo che stabilisce i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
5. L'impianto sportivo (con o senza rilevanza economica) viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'affidamento.
6. L'uso degli impianti sportivi comunali per manifestazioni sportive ed extrasportive è concesso secondo le condizioni ed i requisiti di agibilità accertati e riconosciuti. Il Gestore assume a proprio carico la responsabilità del rispetto di tali requisiti anche in termini di affollamento massimo della struttura. Il titolare dell'attività coincide a tutti gli effetti di legge con il Gestore dell'impianto.

Articolo 21 - Riserva d'uso

1. Il Comune può riservarsi la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, secondo apposite clausole stabilite caso per caso e contenute nella convenzione.

Articolo 22 - Divieti specifici

1. È sempre fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. È fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune.